



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:

RIMBORSO QUOTE DEPURAZIONE. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaundici**, addì **undici**, del mese di **maggio**, alle ore **18.20** nella Sala della Villa Aliverti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presente Apertura Seduta	Assente Apertura Seduta	Presente corrente punto ODG	Assente corrente punto ODG
1	BAROFFIO ENRICO	Consigliere		X	
2	GAMBARINI SERGIO	Consigliere		X	
3	CHIURATO LORIS	Consigliere		X	
4	TIZZI SILVIO	Consigliere	X		X
5	BIANCHI LUISA	Consigliere		X	
6	GAMBARINI FABIO	Consigliere		X	
7	MACCHI LEOPOLDO	Consigliere	X	X	
8	FACOLTOSI ADRIANO	Consigliere		X	
9	CARNELLI ANGELO	Consigliere	X		X
10	CAPOZZA FRANCESCO	Consigliere	X		X
11	SONZINI GIOVANNI	Consigliere		X	
12	PASELLA MARIA RITA	Consigliere		X	
13	BATTISTELLA LUCIANO	Consigliere		X	
14	VALLINO ANDREA	Consigliere		X	
15	BARBESINO GIOVANNI	Consigliere	X	X	
16	DE MICHELI ANTONELLA	Consigliere	X		X
17	ORLANDINO VINCENZO	Consigliere	X	X	
		10	7	13	4

Ai sensi dell'art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto, l'Assessore Esterno all'Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Fiorella Furlan.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Rimborso quote depurazione. Determinazioni.

(Risultano assenti dal punto n.1 all'ordine del giorno e anche nel corso della trattazione del corrente punto n.2 i Consiglieri: Tizzi-Carnelli-Capozza e De Micheli).

(In corso di relazione dell'Ass. Chiurato, fanno il loro ingresso in aula l'Ass. Macchi e i Consiglieri Barbesino e Orlandino).

(In corso di trattazione del corrente punto n.2 all'ordine del giorno fa, altresì, ingresso in aula l'Ass. Esterno Furlan).

L'Assessore Chiurato relaziona, facendo riferimento ai passaggi salienti alla proposta deliberativa in atti.

Segnala, quindi, che a seguito dell'approvazione delle linee guida vi saranno commissioni per la definizione dei criteri secondo i quali effettuare i rimborsi.

Fa presente che i dati relativi ai rimborsi si stanno completando, l'80% degli stessi essendo già stato calcolato.

Il Sindaco fa presente che il lavoro fatto negli ultimi mesi è stato quello di esaminare la normativa di riferimento e i pareri degli organi competenti al fine di condensare tutto in criteri generali calati sulle esigenze del Comune di Vedano Olona per poi procedere con i rimborsi.

Il Consigliere Vallino chiede quanto è stato accantonato, se chi ha già fatto domanda debba riformularla e se la lista è riferita solo a chi ha già fatto la domanda o a tutti.

L'Assessore Chiurato segnala che l'importo accantonato è di 1.481.000,00 Euro, 600.000,00 Euro sono stati riconosciuti al Consorzio, 353.000,00 Euro per opere in materia e la differenza è riportata nella delibera ovvero 500.000,00 Euro circa di avanzo.

Riferisce che la domanda va fatta solo per utenze cessate, per le restanti il rimborso essendo automatico.

Fa presente che l'80% già calcolato è sul totale e non sulle sole domande già pervenute.

Il Consigliere Vallino segnala che l'importo di 1.511.904,00 di cui al documento in atti non corrisponde ai numeri dati dall'Assessore.

L'Assessore Chiurato fa presente che l'importo citato dal Consigliere Vallino si riferisce al totale delle spese per il depuratore di Gornate divise per gli abitanti equivalenti. Sottolinea, pertanto, come si tratti di dati diversi, da una parte di entrata, e, dall'altra di spesa.

Il Consigliere Barbesino chiede cosa farà Vedano Servizi e cosa faranno gli uffici comunali.

Il Sindaco segnala che saranno temi di commissione sia il ruolo di Vedano Servizi sia le modalità concrete di rimborso.

Il Consigliere Barbesino dichiara di notare con piacere che ci si accorga della complessità di amministrare, mentre tre anni fa da allora Consigliere comunale oggi Assessore della Lega diceva di procedere con i rimborsi.

Circa la Commissione segnala come in effetti sarà di fatto chiamata a "fare le moltiplicazioni" posto che tutto è stato già deciso.

Il Sindaco sottolinea che il lavoro fatto essenzialmente dall'ufficio è abbastanza vincolato e che il senso della delibera in esame è di avvio del procedimento, calando sulla realtà di Vedano il ginepraio di norme e pareri delle autorità in materia.

L'Assessore Chiurato precisa che nel febbraio 2009 sono state dettate le regole che ora vincolano il comune, mentre nel dicembre 2008 in cui la lega diceva di procedere con i rimborsi tali regole non c'erano.

Il Consigliere Battistella, sulle tabelle allegate alle linee guida, chiede chiarimenti su talune voci e l'Ass. Chiurato risponde precisando il significato delle abbreviazioni e rinviando a calcoli fatti dalla Società Fiume Olona sulla base di specifici parametri.

Il Consigliere Battistella segnala che nel decreto n.102 del 30.09.2009 si esclude la rete fognaria dall'impianto di depurazione mentre nei costi scorporati dalla cifra totale si parla anche di allacciamenti oltre che di costruzione del depuratore in sé. Chiede, pertanto, delucidazioni in proposito.

Il Sindaco fa presente che il collettamento è opera specifica per allacciarsi al collettore.

Il Consigliere Vallino afferma che se i cittadini hanno pagato 1.481.00,00 Euro è giusto che si vedano restituito l'intero importo, mentre aggirando il dettaglio della norma si restituisce una piccola parte, facendo peraltro pagare l'imposta di bollo. Quindi, pur essendo d'accordo sulla restituzione, dichiara di non accettare il sistema "all'italiana" e che, pertanto, si asterrà.

Il Consigliere Barbesino dichiara il voto favorevole in quanto si arriva alla decisione dopo un percorso serio. Si dichiara disposto ad offrire la cena all'Assessore Chiurato se quest'ultimo trova un Comune leghista o meno che ha già effettuato i rimborsi, ciò in quanto se esistesse un Comune di tale tipo lo stesso avrebbe effettuato i rimborsi secondo regole tutte sue, andando in contro alle contestazioni della Corte dei Conti.

Conclude invitando a trovare un sistema rapido ed efficace sia per i cittadini che per gli uffici.

Il Consigliere Orlandino afferma che in merito alla questione in esame in passato si è fatta anche confusione, con strumentalizzazioni da parte di certe forze politiche per avere consenso elettorale.

Conclude dichiarando che è una sentenza che porta ad un rimborso giusto e il voto di Vedano Progresso sarà, pertanto, favorevole.

Il Vice Sindaco Sergio Gambarini esprime il suo apprezzamento nei confronti dei due gruppi che a suo tempo hanno fatto la raccolta firme a proposito di una situazione che non si riteneva corretta.

Circa le linee guida precisa che si tratta di fatto di una raccolta di fonti normative funzionali a mettersi il più possibile in una situazione a norma di legge, ciò posto che gli altri Comuni sono ancora assenti sul tema a fronte degli aspetti dubbi ancora esistenti.

Segnala, altresì, che il restante lavoro sarà da fare tutto in Commissione, sul prosieguo del lavoro operativo degli uffici.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Vedano Olona con delibera consiliare n. 18, del 19/02/1966, ha aderito al Consorzio Intercomunale per la tutela e la salvaguardia delle acque del Fiume Olona

avente la finalità, tra gli altri, di *“gestire in forma consortile il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni aderenti”*;

- detta precipua finalità viene confermata nell'art. 3, dello Statuto della nuova Società per la Tutela del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., che recita: *“La Società ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti a realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue del bacino del fiume olona; gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni aderenti;”* ed inoltre *“gestione delle opere e degli impianti realizzati direttamente;”*
- la riscossione dei canoni di depurazione compete al Comune sulla base dell'art. 2 della convenzione stipulata il 25/03/1996 che prevede: *“... ferma restando la possibilità di riscossione delle tariffe riguardanti gli scarichi civili da parte dei comuni aderenti permanendo il criterio di quantificazione di tali tariffe in rapporto ai consumi di acqua potabile.”*;
- la effettiva riscossione dei canoni, sulla base della tariffa di depurazione di € 0,258228.= al mc, stabilita dall'art. 3, commi 42-46, della Legge 28/12/1995, n. 549 con relativo accantonamento vincolato nel bilancio comunale, ha avuto luogo dall'anno 1996 e sino a tutto il 31/12/2007;
- risultano accantonati nel bilancio preventivo 2011, gestione residui passivi, i fondi vincolati previsti dagli artt.14, Legge 36/1994, e 155, D.Lgs. 152/2006, per un ammontare di € 475.999,46.= al netto delle somme impiegate per l'attuazione degli interventi di realizzazione e di implementazione delle reti di fognatura e degli impianti di depurazione centralizzati;

Premesso, inoltre, che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 335/2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della Legge 5.01.1994 n.36 e dell'art.155, comma 1, del D.Lgs 3.04.2006 n. 152, nella parte in cui prevedono che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;
- sono state inoltrate al Comune, nel periodo da dicembre 2008 a giugno 2009, n. 162 istanze di rimborso;

Preso atto che:

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 36, all'art.14 comma 1, stabiliva che *“La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.*
- l'art.175, del D.Lgs. 03/04/2006 n.152, di abrogazione della Legge 36/1994 ha affermato con l'art. 155, comma 1, che: *“Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, (omissis), a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito.”*;
- in data 10/10/2008, con Sentenza n. 335, la Corte Costituzionale della Repubblica Italiana ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 della Legge 36/1994 e dell'art. 155, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*, in ragione della natura della tariffa del servizio idrico integrato, articolata in tutte le sue componenti, di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo.
- conseguentemente alla Sentenza n. 335/2008, il Parlamento è intervenuto con la Legge 27/02/2009 n.13 recante *“misure straordinarie in materia di risorse idriche e di*

protezione dell'ambiente" rimandando a successivi decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di stabilire i criteri ed i parametri per l'attuazione del disposto normativo di cui all'art. 8-sexies, comma 2, che prevede: *"In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione (omissis) dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate."*;

- in data 08/02/2010 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30/09/2009 di *"Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione"*;

Visto l'art. 8-sexies, della Legge 27/02/2009 n. 13 ed in particolare:

- comma 1: *"gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione."*
- comma 2: *"in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione."*
- comma 2, ultimo periodo: *"dall'importo da restituire agli utenti vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate"*;
- comma 3: *"le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali."*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30/09/2009 ed in particolare:

- art. 1, comma 2: *"Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione ..."*;
- art. 1, comma 3: *"... dall'importo di cui al comma 2 vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso."*;

nonché i successivi:

- art. 3, comma 1: *"Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, le Autorità d'ambito, sentiti i gestori, ricostruiscono il programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008"*;
- art. 5, comma 1: *"dall'importo da restituire vanno dedotte le componenti di costo della tariffa di riferimento di cui ai punti 3.2. (ammortamenti e accantonamenti) e/o 3.3. (remunerazione del capitale investito), determinate in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto di depurazione a servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione."*;

e preso atto che la Società per la Tutela del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., soggetto gestore dell'impianto di depurazione, non ha provveduto alla richiesta del Comune di Vedano Olona, prot. n. 8591 del 12/07/2010, di ricostruzione del *Programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data del 15 ottobre 2003*, redatto secondo lo schema allegato al decreto 30/09/2009, indispensabile per la quantificazione degli eventuali rimborsi dovuti all'utenza;

Accertato che il Comune di Vedano Olona, privo di impianto di depurazione alla data del 16/10/2008, debba procedere al rimborso delle somme riscosse a titolo di depurazione, dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento degli impianti medesimi svolte nel periodo oggetto di rimborso e ravvisata la necessità che il Consiglio Comunale si pronuncii con emanazione di linee guida che consentano di quantificare i rimborsi delle tariffe pagate per il servizio non usufruito, in esecuzione della sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale;

Vista la delibera N. 60/CONTR/10 della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, del 07/12/2010 in merito alla pronuncia riguardante: *«il termine prescrizione da applicare ai rimborsi della quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa a servizi di depurazione indebitamente corrisposta; l'obbligo, per i Comuni interessati, di procedere alla restituzione della suddetta quota di tariffa solo in presenza di un'istanza scritta dell'utente e di adeguata documentazione probatoria»* dalla quale si evince che: *“Sono, evidentemente, questioni che non attengono all'applicazione della disciplina che regola l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, e che non riflettono neanche problematiche interpretative relative a statuizioni strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica posti dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Trattasi, invece, di quesiti riguardanti rapporti intersoggettivi fra l'Ente e gli utenti del servizio idrico, regolati da principi e norme civilistiche. Si ricorda, al riguardo, come la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, abbia chiaramente configurato il rapporto in esame quale contratto di utenza, e la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nello stesso contratto e non in un atto autoritativo incidente direttamente sul patrimonio dell'utente. Sono problematiche destinate ad incidere sulle spese e dunque sugli equilibri di bilancio degli Enti locali interessati, ma come sottolineato nella deliberazione n. 54 del 2010 sopra citata, non può ricomprendersi nel concetto di contabilità pubblica ogni attività degli Enti, solo in ragione dei riflessi di natura finanziaria.”*;

Tenuto conto delle proposte applicative elaborate dalla Regione Lombardia – DG Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile previo accordo con AATO, Comuni e Associazioni Consumatori;

Tenuto conto, altresì, della normativa di settore;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art.63/bis dello Statuto comunale;

Con voti n.11 favorevoli, nessun contrario e n.2 astenuti (Battistella-Vallino) espressi in forma palese, essendo n.13 i Consiglieri presenti di cui n.11 votanti

DELIBERA

1) di approvare le allegate *Linee guida per il rimborso del canone di depurazione a seguito della sentenza n. 335/2008 della corte costituzionale* (**Allegato A**);

2) di dare atto che con successivi provvedimenti di Giunta Comunale si procederà alla puntuale quantificazione degli importi da rimborsare nonché alla definizione della tempistica e delle relative procedure attuative.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO